



## Linea Guida per la gestione delle Operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati

Approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del:	19/09/2023
Precedenti edizioni approvate in data:	30/09/2013 30/01/2014 30/04/2015 26/07/2016 30/01/2020 17/06/2021 22/06/2022 (in vigore dal 1/08/2022)
Emessa da: Affari Legali e Societari	
Validità dal:	19/09/2023

Linea Guida per la gestione delle Operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati

*Affari Legali e Societari*

## INDICE

<b>1. Obiettivi e ambito di applicazione</b> .....	<b>3</b>
1.1. Obiettivo del documento .....	3
1.2. Glossario .....	4
1.3. Ambito di applicazione .....	10
1.4. Principi di riferimento .....	10
1.5. Riferimenti normativi .....	12
<b>2. Linee Guida per la gestione delle operazioni con parti correlate e soggetti collegati</b> .....	<b>14</b>
2.1. Ruoli e responsabilità .....	14
2.1.1. Assemblea dei Soci .....	14
2.1.2. Consiglio di Amministrazione .....	15
2.1.3. Collegio Sindacale .....	15
2.1.4. Comitato Controllo Interno Rischi e Parti Correlate di NET .....	16
2.1.5. Comitato Nomine e Remunerazioni di Net Insurance S.p.A. ....	17
2.1.6. Amministratore Delegato .....	17
2.1.7. Funzione Preposta .....	17
2.1.8. Funzione Proponente .....	18
2.1.9. Funzioni Fondamentali .....	19
2.2. Individuazione delle parti correlate e dei soggetti collegati e gestione dell'elenco OPC .....	19
2.2.1. Criteri per l'Individuazione delle Parti Correlate e dei Soggetti Collegati .....	19
2.2.2. Censimento delle Parti Correlate e gestione dell'Elenco PC .....	21
2.3. Definizione delle soglie di rilevanza delle operazioni .....	21
2.3.1. Operazioni Esenti .....	22
2.3.2. Operazioni di Maggiore Rilevanza .....	25
2.3.3. Operazioni di Minore Rilevanza .....	26
2.4. Autorizzazione e gestione delle operazioni con parti correlate e soggetti collegati e gestione del DB OPC .....	26
2.4.1. Classificazione delle Operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati ed avvio dell'iter approvativo .....	26
2.4.2. Approvazione delle Operazioni con Parte Correlata .....	28
2.4.3. Gestione del DB delle Operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati .....	32
2.5. REPORTING .....	33
<b>3. Regole di revisione e aggiornamento della presente Linea Guida</b> .....	<b>36</b>

## 1. Obiettivi e ambito di applicazione

### 1.1. Obiettivo del documento

La presente Linea Guida (di seguito “la Linea Guida”) detta disposizioni volte ad assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle Operazioni con Parti Correlate e con i Soggetti Collegati (come di seguito definiti) poste in essere dalle società Net Insurance S.p.A. (di seguito “NET”) e dalla sua controllata Net Insurance Life S.p.A. (di seguito “NET LIFE”) (di seguito congiuntamente “le Società”) appartenenti al Gruppo Poste Vita (di seguito “il Gruppo”).

La Linea Guida, che si ispira ai principi del regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate adottato dalla Consob con delibera n. 17221/2010 e successive modifiche (il “Provvedimento”), è stata adottata in linea con le previsioni della Linea Guida per la gestione delle operazioni con parti correlate e soggetti collegati del Gruppo Poste Vita e di ulteriori direttive eventualmente impartite, di tempo in tempo, da Poste Italiane S.p.A.

Si precisa infatti che:

- NET e NET LIFE sono controllate, e soggette alla attività di direzione e coordinamento di Poste Vita S.p.A. (di seguito “Poste Vita” o “Capogruppo”),
- Poste Vita è integralmente controllata, e soggetta alla attività di direzione e coordinamento di Poste Italiane S.p.A. (“Poste Italiane”), società con azioni quotate nel Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

La presente Linea Guida sostituisce integralmente la precedente “Procedura per operazioni con parti correlate di Net Insurance S.p.A”.

In particolare, la presente Linea Guida ha l’obiettivo di stabilire i principi e le regole di comportamento in materia di gestione delle operazioni delle Società NET e NET LIFE le cui controparti costituiscono *Parti Correlate* e *Soggetti Collegati* in base a quanto di seguito individuato. In tale ottica la stessa prevede i seguenti contenuti:

- i ruoli e le responsabilità nell’ambito della gestione e dell’approvazione delle Operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati;
- i criteri da seguire nell’identificazione delle Parti Correlate e dei Soggetti Collegati e nella gestione dell’elenco delle Parti Correlate e dei Soggetti Collegati (di seguito “Elenco PC”);
- la definizione delle “soglie di rilevanza” delle Operazioni (funzionale all’applicazione dello

specifico iter approvativo previsto) nonché le regole di esenzione e deroga rispetto agli obblighi procedurali;

- i criteri da seguire ai fini dell'autorizzazione e gestione delle operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati e nella gestione dell'elenco delle operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati (di seguito "DB OPC");
- i flussi informativi verso gli Organi Sociali, l'Alta Direzione, le Funzioni Fondamentali, Poste Vita S.p.A. e Poste Italiane S.p.A..

---

Restano salve, in quanto applicabili, le previsioni del Regolamento del Comitato Controllo Interno Rischi e Parti Correlate, approvato dal Consiglio di Amministrazione di NET, la Politica delle Operazioni Infragruppo<sup>1</sup> e di esternalizzazione delle attività e scelta dei fornitori<sup>2</sup> (c.d. Politica di Esternalizzazione) adottate dalle Società ai sensi della normativa di vigilanza di settore e le altre politiche e procedure interne delle singole Società.

Restano, inoltre, salve le competenze in materia di Operazioni con Parti Correlate (come definite nel prosieguo) attribuite al Comitato Nomine e Remunerazioni di NET ai sensi del relativo regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione della Compagnia.

## 1.2. Glossario

Fatte salve le definizioni direttamente nel corpo del testo, ai fini della Linea Guida, si intende per:

- **"Alta Direzione"**: l'Amministratore Delegato.
- **"Amministratore Delegato"**: a seconda dello specifico contesto, l'Amministratore Delegato di NET o di NET LIFE.
- **"Amministratori Indipendenti"**: gli amministratori di NET e NET LIFE nominati dalle rispettive Assemblee dei soci ed indipendenti ai sensi del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 2 maggio 2022, n. 88.
- **"Amministratori non Correlati"**: gli amministratori diversi dalla controparte di una determinata Operazione e dalle Parti Correlate di tale controparte.

---

<sup>1</sup> Adottata ai sensi della specifica normativa regolamentare in materia.

<sup>2</sup> Adottata ai sensi del Regolamento IVASS 38/2018.

- **“Collegio Sindacale”** o **“Organo di Controllo”**: a seconda dello specifico contesto, il Collegio Sindacale di NET o di NET LIFE.
- **“Assemblea dei Soci”** o **“Assemblea”**: a seconda dello specifico contesto, l’Assemblea dei Soci di NET o NET LIFE.
- **“Comitato”**: ferme restando le previsioni statutarie pro tempore vigenti con riferimento ai compiti del Comitato Strategico, il Comitato Controllo Interno Rischi e Parti Correlate di NET, istituito dal Consiglio di Amministrazione, al proprio interno, in coerenza con l’art. 6 del Reg. IVASS n. 38/2018 ed al quale sono, inoltre, attribuite specifiche competenze in materia delle c.d. “Operazioni con parti correlate” (come definite dal principio contabile IAS 24).
- **“Comitato Nomine e Remunerazioni”**: il Comitato di NET istituito dal Consiglio di Amministrazione, al proprio interno, ai sensi dell’art. 43 del Reg. IVASS n. 38 del 3 luglio 2018.
- **“Condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard”** o **“Condizioni di mercato”**: si intendono, in generale, le condizioni equivalenti a quelle usualmente praticate nei confronti di controparti che non siano parti correlate/indipendenti per operazioni aventi analoghe caratteristiche per dimensione, natura, tipologia, rischiosità, ecc., ovvero desumibili da prontuari, tariffari, tabelle merceologiche, accordi quadro, ecc. ovvero definite ed imposte per legge ovvero che siano state oggetto di valutazione/giudizio di congruità da parte della Funzione Proponente, con il supporto delle competenti funzioni aziendali e se del caso di un esperto indipendente (individuato tra soggetti di riconosciuta professionalità e competenza, che non abbiano alcun conflitto di interesse relativamente all’Operazione), incluse le condizioni formalizzate in applicazione della Politica delle Operazioni Infragrupo adottata da NET e NET LIFE secondo la specifica normativa regolamentare in materia. Rientrano in tale definizione anche le operazioni definite ad esito di una procedura competitiva, adeguatamente documentata e disciplinata da regole aziendali coerenti con le norme di legge di riferimento, in cui sia garantita l’applicazione delle migliori prassi di mercato e della stessa venga data adeguata forma di pubblicità.
- **“Consiglio di Amministrazione”, “C.d.A.”** oppure **“Organo Amministrativo”**: a seconda dello specifico contesto, il Consiglio di Amministrazione delle singole Società.
- **“Controllo”**: ai sensi dell’Allegato 1 al Provvedimento Consob è il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un’entità al fine di ottenere benefici dalle sue attività. Si presume che esista il controllo quando un soggetto possiede, direttamente o indirettamente attraverso le proprie controllate, più della metà dei diritti di voto di un’entità a meno che, in casi eccezionali, possa essere chiaramente dimostrato che tale possesso non costituisce controllo. Il controllo esiste anche quando un soggetto possiede la metà, o una quota minore, dei diritti di voto

esercitabili in assemblea se questi ha:

- il controllo di più della metà dei diritti di voto in virtù di un accordo con altri investitori;
  - il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali dell'entità in forza di uno statuto o di un accordo;
  - il potere di nominare o di rimuovere la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo;
  - il potere di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo.
- **“Controllo congiunto”**: ai sensi dell'Allegato 1 al Provvedimento Consob è la condivisione, stabilita contrattualmente, del controllo su un'attività economica.
  - **“DB OPC”**: il documento contenente l'elenco delle operazioni concluse con Parti Correlate e Soggetti Collegati nel periodo di riferimento.
  - **“Delibere Quadro”**: delibere che prevedono il compimento da parte delle Società, direttamente o per il tramite di Società Controllate, di serie di Operazioni omogenee con determinate Parti Correlate e/o categorie di Parti Correlate che devono essere, di volta in volta, individuate dal Consiglio di Amministrazione. Le Delibere Quadro non possono avere efficacia superiore ad un anno e devono indicare con sufficiente determinatezza le Operazioni oggetto delle stesse, il prevedibile ammontare massimo delle Operazioni da compiere nel periodo di riferimento e la motivazione delle condizioni previste in relazione a tali Operazioni.
  - **“Dirigenti con Responsabilità Strategiche”**: ai sensi dell'Allegato 1 al Provvedimento Consob sono i soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività di una Società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della stessa. Si rinvia, per completezza, alla definizione delle “Politiche di remunerazione”. Non rientrano in tale definizione i soggetti che non ricoprono le richiamate funzioni al momento dell'approvazione dell'operazione.
  - **“Elenco PC”**: elenco contenente la mappatura delle Parti Correlate e dei Soggetti Collegati interne a NET e NET LIFE e alla Capogruppo Poste Vita, non incluse nel Perimetro Unico di Poste Italiane
  - **Elenco PC di Poste Vita**: elenco contenente la mappatura delle Parti Correlate e dei Soggetti Collegati interne alla Capogruppo Poste Vita, non incluse nel Perimetro Unico di Poste Italiane .
  - **“Esponenti Aziendali”**: i soggetti, nell'ambito dell'Elenco PC di Poste Vita, che svolgono funzioni

di amministrazione, direzione e controllo.

- **“Esternalizzazione”**: con specifico riferimento alle imprese di assicurazione, l'accordo concluso tra l'impresa stessa ed un fornitore di servizi, anche se non autorizzato all'esercizio di attività assicurativa, in base al quale il fornitore di servizi esegue una procedura, un servizio o un'attività, direttamente o tramite sub esternalizzazione, che sarebbero altrimenti realizzati dalla stessa impresa di assicurazione, ai sensi del Regolamento IVASS n. 38 del 3 luglio 2018;
- **“Funzione aziendale”**: nell'ambito del sistema di governo societario delle Società, capacità interna di svolgere compiti concreti, e per cui l'Alta Direzione garantisce la costante declinazione in una o più unità organizzative nell'ambito dell'assetto aziendale vigente. In particolare, si definiscono:
  - **“Funzioni Fondamentali”**: le unità organizzative delle Società che svolgono attività proprie delle funzioni di revisione interna, risk management, verifica di conformità alle norme ed attuariale.
  - **“Funzioni Operative”**: le unità organizzative “di business” e “di staff” delle Società, ivi comprese le funzioni che svolgono compiti di controllo ma che non sono comprese tra le Funzioni Fondamentali.
- **“Funzione Preposta”**: la funzione, unità organizzativa od organo di NET e NET LIFE a cui spettano i compiti illustrati nella Linea Guida.
- **“Funzione Proponente”**: la Funzione aziendale che, nell'ambito delle Società, propone una o più operazioni con Parti Correlate o Soggetti Collegati.
- **“Funzioni a Supporto PC”**: unità organizzative specificamente individuate nelle procedure aziendali delle Società delle quali la Funzione Preposta delle Società si avvale per il censimento delle Parti Correlate nell'Elenco delle Parti Correlate e dei Soggetti Collegati.
- **“Gruppo Poste Vita”** o **“il Gruppo”**: la società Poste Vita S.p.A. e l'insieme delle Società Controllate dalla stessa (v. infra) ai sensi dell'art. 2359 c.c. e dell'art. 93 del TUF.
- **“Gruppo Assicurativo Poste Vita”** o **“Gruppo Assicurativo”**: il Gruppo Assicurativo Poste Vita, in quanto gruppo di società soggetto a vigilanza dell'IVASS ai sensi del Titolo XV del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e relative disposizioni di attuazione.
- **“Influenza notevole”**: ai sensi dell'Allegato 1 al Provvedimento Consob è il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali di un'entità senza averne il controllo. Un'influenza notevole può essere ottenuta attraverso il possesso di azioni, tramite clausole statutarie o accordi. Se un soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), il 20% o una quota maggiore dei voti esercitabili nell'assemblea della

partecipata, si presume che abbia un'influenza notevole, a meno che non possa essere chiaramente dimostrato il contrario. Di contro, se il soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), una quota minore del 20% dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che la partecipante non abbia un'influenza notevole, a meno che tale influenza non possa essere chiaramente dimostrata. La presenza di un soggetto in possesso della maggioranza assoluta o relativa dei diritti di voto non preclude necessariamente a un altro soggetto di avere un'influenza notevole. L'esistenza di influenza notevole è solitamente segnalata dal verificarsi di una o più delle seguenti circostanze:

- la rappresentanza nel consiglio di amministrazione, o nell'organo equivalente, della partecipata;
  - la partecipazione nel processo decisionale, inclusa la partecipazione alle decisioni in merito ai dividendi o ad altro tipo di distribuzione degli utili;
  - a presenza di operazioni rilevanti tra la partecipante e la partecipata;
  - l'interscambio di personale dirigente;
  - la messa a disposizione di informazioni tecniche essenziali.
- **“Interessi significativi”**: gli interessi, in capo ad una Parte Correlata delle Società, generati da rapporti di natura partecipativa o patrimoniale con la società controllata che sia controparte di una determinata Operazione, ove i suddetti rapporti siano tali da orientare le scelte gestorie delle Società al soddisfacimento esclusivo o prioritario dell'interesse di cui è portatrice la Parte Correlata. Non si considerano interessi significativi quelli derivanti dalla mera condivisione di uno o più amministratori o di altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche tra le Società.
  - **“Joint Venture”**: ai sensi dell'Allegato 1 al Provvedimento Consob è un accordo contrattuale con il quale due o più parti intraprendono un'attività economica sottoposta a controllo congiunto.
  - **“Nota sull'Operazione”**: nota sintetica sulle caratteristiche dell'Operazione, redatta dalla Funzione Proponente con l'eventuale supporto della Funzione Preposta, contenente almeno le informazioni previste al paragrafo 2.4.1 della presente Linea Guida.
  - **“Operazione con Parte Correlata o Soggetto Collegato”**: qualunque trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra la Società ed una o più Parti Correlate o Soggetto Collegato definito ai sensi della Linea Guida, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo, fatti salvi i casi di esclusione di cui all'art. 13 del Provvedimento. Si considerano, comunque, incluse:
    - le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con Parti Correlate o Soggetti Collegati;
    - con specifico riferimento a NET e NET LIFE, le Operazioni Infragruppo previste dalla relativa



Politica delle Operazioni Infragrappo approvata dal Consiglio di Amministrazione.

- **“Operazione Infragrappo”**: con specifico riferimento a NET e NET LIFE, le operazioni individuate nell’ambito delle Politiche delle Operazioni Infragrappo approvate dai rispettivi Consigli di Amministrazione.
- **“Operazioni compiute per il tramite di Società Controllate”**: le Operazioni effettuate dalla Società Controllata su impulso di NET, aventi come controparti una o più Parti Correlate o Soggetti Collegati, che siano preventivamente sottoposte all’esame o approvazione di NET.
- **“Operazioni della capogruppo compiute per il tramite della Società”**: le operazioni, effettuate dalle Società, aventi come controparti una o più Parti Correlate o Soggetti Collegati della medesima nonché, al contempo, della capogruppo Poste Vita, in cui la Società agisca, direttamente o indirettamente, su impulso di Poste Vita in virtù dell’attività di direzione e coordinamento da quest’ultima esercitata.
- **“Operazioni di Importo Esiguo”**: le Operazioni definite nel paragrafo 2.3.1. della Linea Guida;
- **“Operazioni Esenti”**: le Operazioni definite nel paragrafo 2.3.1. della Linea Guida;
- **“Operazioni di Maggiore Rilevanza”**: le Operazioni definite nel paragrafo 2.3.2. della Linea Guida;
- **“Operazioni di Minore Rilevanza”**: le Operazioni definite nel paragrafo 2.3.3, della Linea Guida;
- **“Operazioni Ordinarie”**: le Operazioni definite nel paragrafo 2.3.1. della Linea Guida;
- **“Parti Correlate”**: i soggetti individuati nel paragrafo 2.2.1. della Linea Guida;
- **“Perimetro Unico”**: insieme costituito dall’insieme delle Parti Correlate e dei Soggetti Collegati di Poste Italiane, così come definiti rispettivamente da Consob e dalla *Linea Guida Gestione delle operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati* di Poste Italiane. Il contenuto del Perimetro Unico viene comunicato periodicamente a NET da Poste Vita S.p.A..
- **“Poste Vita”**: Poste Vita S.p.A..
- **“Il Provvedimento”**: regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate adottato dalla Consob con delibera n. 17221/2010 e successive modifiche.
- **“Società”**: a seconda dello specifico contesto, NET o NET LIFE.
- **“Società Controllata”**: NET LIFE.
- **“Soggetti Collegati”**: i soggetti individuati nel paragrafo 2.2.1. della Linea Guida.
- **“Società Collegate”**: entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, in cui una Società eserciti un’Influenza Notevole ma non il controllo o il controllo congiunto.

- **Stretti familiari**”: ai sensi dell’Allegato 1 al Provvedimento Consob sono quelli che, si attende, possano influenzare il, o essere influenzati dal, soggetto interessato nei loro rapporti con le Società.

### 1.3. Ambito di applicazione

La presente Linea Guida si applica ai Dirigenti con Responsabilità Strategiche (ivi compresi gli Amministratori), ai membri del Collegio Sindacale, dell’Organismo di Vigilanza 231 ed ai dipendenti delle Società.

### 1.4. Principi di riferimento

Le persone coinvolte nell’ambito della presente Linea Guida operano nel rispetto del sistema normativo, organizzativo e dei poteri e delle deleghe interne e sono tenute ad operare in conformità con le normative di legge ed i regolamenti vigenti e nel rispetto dei principi di seguito riportati:

- **Tracciabilità**: Le persone coinvolte nel processo di gestione delle Operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati devono garantire, ciascuna per la parte di propria competenza, la tracciabilità delle attività e dei documenti inerenti al processo, assicurandone l’individuazione e la ricostruzione delle fonti, degli elementi informativi e dei controlli effettuati che supportano le attività.
- **Segregazione di compiti e attività**: Il processo di gestione delle Operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati prevede la segregazione di compiti e responsabilità, tra unità organizzative distinte o all’interno delle stesse, al fine di evitare che attività incompatibili risultino concentrate sotto responsabilità comuni.
- **Conformità alle leggi e coerenza con il quadro normativo di riferimento generale**: Il processo di gestione delle Operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati è definito nel rispetto delle normative applicabili, in coerenza con il quadro di riferimento generale composto a titolo esemplificativo da: Statuto, Codice Etico, sistema organizzativo, sistema di poteri e deleghe, etc.
- **Poteri autorizzativi**: Gli strumenti normativi devono assicurare specifici livelli autorizzativi o di supervisione commisurati alle caratteristiche o alla tipologia delle transazioni.

- **Riservatezza:** Fermi restando la trasparenza delle attività poste in essere e gli obblighi di informazione imposti dalle disposizioni vigenti, le persone che operano nel processo di gestione delle Operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati assicurano la riservatezza richiesta dalle circostanze per ciascuna notizia/informazione appresa in ragione della propria funzione lavorativa.
- **Conflitto di interessi:** Le persone coinvolte nel processo di gestione delle Operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati agiscono nei confronti delle controparti secondo rapporti improntati ai più alti livelli dell'etica di comportamento, nel rispetto del Codice Etico evitando di assumere decisioni e di svolgere attività in conflitto, anche solo potenziale, con gli interessi delle Società o comunque in contrasto con i propri doveri d'ufficio.
- **Condotta anti-corrruzione:** La corruzione è proibita senza alcuna eccezione. Nel dettaglio, è vietato di (a) offrire, promettere, dare, pagare, autorizzare qualcuno a dare o pagare, direttamente o indirettamente, una qualunque cosa di valore o altra utilità ad un Pubblico Ufficiale o privato; (b) accettare o sollecitare, o autorizzare qualcuno ad accettare o sollecitare, direttamente o indirettamente, una qualunque cosa di valore o altra utilità da un Pubblico Ufficiale o un privato, quando, in entrambi i casi, l'intenzione sia di (i) indurre un Pubblico Ufficiale o un privato a esercitare, in maniera impropria, una funzione pubblica o svolgere, in maniera impropria, qualsiasi attività connessa a un business o ricompensarli per averle effettuate; (ii) influenzare un'azione od omissione da parte di un Pubblico Ufficiale o una sua qualsiasi decisione in violazione di un atto dovuto; (iii) ottenere, assicurarsi o mantenere un business o un vantaggio nella conduzione dell'attività d'impresa; o (iv) in ogni caso violare le leggi applicabili.
- **Responsabilizzazione management (Accountability):** Il management, nell'ambito delle funzioni ricoperte e nel conseguimento dei correlati obiettivi, garantisce l'applicazione del processo di gestione delle Operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati per le attività di competenza, partecipando attivamente al suo funzionamento.
- **Comunicazione e flussi informativi:** A ogni organo e funzione aziendale sono rese disponibili le informazioni necessarie per adempiere alle proprie responsabilità, incluse quelle in materia di Sistema di Segnalazione delle Violazioni.
- **Cultura del rischio e del controllo:** Il processo di gestione delle Operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati diffonde la cultura del rischio e del controllo, intesa come l'insieme delle

norme di comportamento che determinano la capacità collettiva e dei singoli di identificare, misurare e mitigare i rischi attuali e futuri dell'organizzazione.

### **1.5. Riferimenti normativi**

Vengono di seguito indicati i principali riferimenti esterni ed interni della presente Linea Guida.

#### *Esterni:*

- Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private.
- Regolamento IVASS n. 30 del 26 ottobre 2016 – Regolamento concernente disposizioni in materia di vigilanza sulle operazioni infragruppo e sulle concentrazioni dei rischi di cui al Titolo XV, Capo III del decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle Assicurazioni Private – modificato dal decreto Legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
- Regolamento IVASS n. 38 del 3 luglio 2018 – Disposizioni in materia di sistema di governo societario di cui al Titolo III (esercizio dell'attività assicurativa) e in particolare al Capo I (disposizioni generali), articoli 29-bis, 30, 30-bis, 30-quater, 30-quinques, 30-sexies, 30-septies, nonché di cui al titolo xv (vigilanza sul gruppo), e in particolare al capo iii (strumenti di vigilanza sul gruppo), articolo 215-bis (sistema di governo societario del gruppo), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - codice delle assicurazioni private modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74, conseguente all'attuazione nazionale delle linee guida emanate da EIOPA sul sistema di governo societario;
- Principio Contabile Internazionale IAS n.24 – Informativa di Bilancio sulle Operazioni con Parti Correlate.
- Regolamento CONSOB approvato il 12 marzo 2010 con delibera n. 17221 – Disposizioni in materia di operazioni con Parti Correlate.
- CCNL ANIA per il personale dirigente e non dirigente

#### *Interni:*

- Codice Etico del Gruppo Poste Italiane.
- Politica Integrata del Gruppo Poste Italiane.
- Linea Guida per la gestione delle Operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati del Gruppo Poste Vita.

- Linea Guida Sistema di Segnalazione delle Violazioni (whistleblowing).
- Linee Guida del Sistema dei Controlli Interni e di Gestione dei Rischi.
- Politica delle Operazioni Infragruppo .
- Politica Conflitto di Interessi
- Politica di Esternalizzazione e scelta dei fornitori
- Linea Guida Sistema Normativo Aziendale.
- Articolazione dei poteri, delle procure e delle deleghe.
- Quadro Normativo aziendale vigente.

## **2. Linee Guida per la gestione delle operazioni con parti correlate e soggetti collegati**

### **2.1. Ruoli e responsabilità**

Si descrivono, di seguito, i principali compiti e le responsabilità degli Organi Sociali e delle funzioni aziendali coinvolte nel coordinamento del processo autorizzativo e nella proposta delle Operazioni con Parti Correlate e dei Soggetti Collegati ai sensi della presente Linea Guida (v. infra), nonché delle Funzioni Fondamentali (Funzioni di Controllo di secondo e di terzo livello) delle Società coinvolte nel processo.

I suddetti compiti e responsabilità vengono definiti nel rispetto di quanto stabilito dal Codice Civile e dalla normativa di riferimento (tra cui, per quanto concerne la normativa di vigilanza del settore assicurativo, il Reg. IVASS n. 38/2018) e, fra l'altro, con i contenuti dei seguenti documenti:

- Statuto sociale;
- assetto organizzativo delle Società nonché attribuzione di compiti e di responsabilità alle Funzioni operative ed alle Funzioni Fondamentali;
- direttive in materia di sistema dei controlli interni e di gestione dei rischi approvate dal Consiglio di Amministrazione delle Società.

Le attribuzioni specifiche dei predetti soggetti vengono, inoltre, definite nell'ambito di regolamenti, direttive e procedure aziendali specifiche, cui si rimanda per gli aspetti di dettaglio.

#### **2.1.1. Assemblea dei Soci**

L'Assemblea dei Soci:

- è informata dell'approvazione della Linea Guida;
- delibera sulle operazioni di propria competenza ai sensi della legge, dallo Statuto, nonché delle eventuali disposizioni dell'Autorità di Vigilanza;
- autorizza le Operazioni che siano state approvate dal Consiglio di Amministrazione nonostante il parere negativo del Comitato o senza tener conto delle condizioni apposte dallo stesso.

### **2.1.2. Consiglio di Amministrazione**

Nell'ambito dei compiti di indirizzo strategico ed organizzativo di propria competenza, il Consiglio di Amministrazione di ogni Società:

- approva la Linea Guida, previo parere (non vincolante) del Comitato ;
- delibera le Operazioni di Maggiore Rilevanza ai sensi della Linea Guida, salvo quelle attribuite alla competenza dell'Assemblea;
- delibera le Operazioni di Minore Rilevanza, in presenza di un parere non favorevole o di un parere favorevole condizionale del Comitato, salvo quelle attribuite alla competenza dell'Assemblea;
- viene periodicamente informato in merito all'esecuzione di Operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati, in coerenza con quanto previsto nel successivo paragrafo 2.5..

Il Consiglio di Amministrazione di NET nomina, inoltre, i membri del Comitato in conformità con il Regolamento dello stesso.

### **2.1.3. Collegio Sindacale**

Nell'ambito dei propri compiti di controllo dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e del suo concreto funzionamento, il Collegio Sindacale di ogni Società :

- è informato dell'approvazione della Linea Guida;
- esprime parere sulle Operazioni con Parti Correlate o Soggetti Collegati nelle casistiche previste dal paragrafo 2.4.2. della Linea Guida;
- vigila sulla conformità delle procedure adottate ai principi normativi, nonché sulla loro osservanza, e ne riferisce all'Assemblea ai sensi della normativa di riferimento;
- viene periodicamente informato in merito all'esecuzione di Operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati, in coerenza con quanto previsto nel successivo paragrafo 2.5..

#### **2.1.4. Comitato Controllo Interno Rischi e Parti Correlate di NET**

Il Comitato di NET, coerentemente anche con quanto previsto dalle politiche e procedure interne della Compagnia (fra cui il Regolamento del Comitato e le *Direttive in materia di Sistema del Governo Societario*) e coerentemente con la normativa di vigilanza del settore assicurativo, svolge i seguenti compiti:

- esprime al Consiglio di Amministrazione un parere (non vincolante) sulla Linea Guida e sugli eventuali aggiornamenti apportati;
- esamina, con cadenza almeno annuale, lo stato di aggiornamento dell'Elenco delle Parti Correlate e dei Soggetti Collegati e del DB OPC;
- esprime un motivato parere (non vincolante) sull'interesse delle Società al compimento di Operazioni di Minore Rilevanza, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni e in merito alla non sussistenza di condizioni anomale, sulla base di complete ed adeguate informazioni ricevute con congruo anticipo, ai sensi del paragrafo 2.4.2.1. della Linea Guida;
- esprime, sulla base di tempestive e complete informazioni fornite dalla Funzione Preposta delle Società durante la fase istruttoria e, se del caso, delle trattative, un motivato parere sull'interesse delle Società al compimento delle Operazioni di Maggiore Rilevanza, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni e in merito alla non sussistenza di condizioni anomale, ai sensi del paragrafo 2.4.2.2. della Linea Guida;
- esprime al Consiglio di Amministrazione un motivato parere (non vincolante) sull'interesse della Società Controllata e della Società al compimento dell'Operazione compiuta per il tramite della società controllata, nonché sulla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni e in merito alla non sussistenza di condizioni anomale; per quanto riguarda le operazioni poste in essere autonomamente dalla Società Controllata, si rinvia al punto 2.6;
- viene periodicamente informato in merito all'esecuzione di Operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati, in coerenza con quanto previsto nel paragrafo 2.5. della Linea Guida.
- Il Comitato informa il Comitato Strategico in merito all'attività svolta per lo svolgimento dei compiti previsti da Statuto.
- Come chiarito sub paragrafo 2.6, il Comitato di NET svolge le sue funzioni anche con riguardo alle Operazioni con parti correlate poste in essere dalla Controllata Net Life.



### **2.1.5. Comitato Nomine e Remunerazioni di Net Insurance S.p.A.**

Il Comitato Nomine e Remunerazioni, coerentemente anche con quanto previsto dalla normativa di riferimento e dalle politiche e procedure interne di NET e di NET Life (fra cui il Regolamento del Comitato Nomine e Remunerazioni e le *Linee Guida del Sistema dei Controlli Interni e di Gestione dei Rischi*) esprime al Consiglio di Amministrazione delle Società un parere in ordine alle Operazioni con Parti Correlate aventi ad oggetto le remunerazioni e i benefici economici, sotto qualsiasi forma, dei componenti degli Organi di amministrazione e controllo e dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche delle Società.

### **2.1.6. Amministratore Delegato**

L'Amministratore Delegato, nell'ambito dei compiti di sovrintendenza gestionale di competenza:

- individua il personale della Società da includere tra i "Dirigenti con Responsabilità Strategiche", su proposta della Divisione Chief Operating Officer delle Società;
- a seguito dell'apposito *iter* procedurale, delibera le Operazioni se ne è l'organo competente e non ha un interesse rilevante ex art. 2391 cod. civ.;
- viene periodicamente informato in merito all'esecuzione di Operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati, in base a quanto previsto dal paragrafo 2.5. della Linea Guida.

L'Amministratore Delegato individua, inoltre, la Funzione Preposta ai sensi della Linea Guida, su proposta della Divisione Chief Operating Officer.

### **2.1.7. Funzione Preposta**

La Funzione Preposta è la funzione, individuata dall'Amministratore Delegato della Compagnia, cui sono attribuiti i compiti (di coordinamento e supervisione del processo) previsti dalla Linea Guida. In tale ambito:

- svolge attività di supporto e coordinamento delle Funzioni Proponenti, con l'obiettivo di assicurare coerenza rispetto ai processi ed all'*iter* deliberativo da seguire;
- collabora con le funzioni interne, fornendo supporto al Comitato e al Collegio Sindacale nella gestione delle Operazioni (es. verifica, organizza e trasmette l'informativa dell'Operazione oggetto di delibera, raccogliendo successivamente i pareri rilasciati);
- si interfaccia, eventualmente anche per il tramite della Funzione Preposta della Capogruppo Poste Vita, con la Funzione di coordinamento centrale che, nell'ambito di Poste Italiane, coordina e supervisiona il processo ai sensi di quanto previsto dalla *Linea Guida Gestione delle operazioni*

con *Parti Correlate e Soggetti Collegati* di Poste Italiane;

- riceve il Perimetro Unico di Poste Italiane e lo invia periodicamente alle Funzioni a Supporto PC per consentire a queste ultime il corretto censimento delle Parti Correlate e dei Soggetti Collegati interni e la loro mappatura all'interno dell'Elenco PC;
- riceve, periodicamente o a evento, dalle Funzioni a Supporto PC i flussi informativi necessari all'aggiornamento dell'Elenco PC e ne cura la conservazione;
- riceve periodicamente dalle Funzioni Proponenti le informazioni sulle Operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati, mediante l'invio periodico dei flussi informativi necessari per l'alimentazione del DB OPC e per la reportistica di cui al successivo par. 2.5;
- predispone, coordinando a tal fine l'apporto delle Funzioni a Supporto PC, delle Funzioni Proponenti e delle altre funzioni aziendali a vario titolo coinvolte nel processo, la reportistica prevista nel successivo paragrafo 2.5.

La Funzione Preposta viene individuata nel chief financial officer (CFO) il quale, ai fini e per i compiti di cui alla presente Linea Guida, si avvarrà del responsabile dell'ufficio Affari Legali e Societario.

### **2.1.8. Funzione Proponente**

La Funzione Proponente è la funzione aziendale che, nell'ambito della Società, propone una o più operazioni con Parti Correlate o Soggetti Collegati ed è, altresì, responsabile dell'alimentazione del DB OPC per le operazioni di competenza. Ciascuna Società individua le principali Funzioni Proponenti, ovvero le funzioni aziendali che possono dare origine ad operazioni con Parti Correlate o Soggetti Collegati e provvede al loro aggiornamento ogni qualvolta se ne rilevi l'esigenza in vista di significativi cambiamenti di carattere strategico, organizzativo e/o di *business*.

La Funzione Proponente svolge i seguenti compiti, coordinandosi eventualmente con le funzioni aziendali a vario titolo coinvolte nel processo, ai sensi di quanto previsto dalle policy, linee guida e procedure aziendali di riferimento:

- verifica, prima di ogni operazione (con il supporto, se necessario, della Funzione Preposta), almeno quanto segue:
  - a) se la controparte è inclusa nel Perimetro Unico e/o nell'Elenco delle Parti Correlate e dei Soggetti Collegati;
  - b) la classificazione dell'operazione in base alle "soglie di rilevanza" definite nel paragrafo 2.3;
  - c) la natura dell'operazione (ordinaria o non) e le condizioni applicate (di mercato o standard);

d) se l'operazione rientra nei casi di esclusione;

- trasmette alla Funzione Preposta, con congruo anticipo, completa e adeguata informativa sui diversi profili delle Operazioni (la "Nota sull'Operazione") in coerenza con quanto previsto nel successivo paragrafo 2.4.1;
- a seguito dell'apposito *iter* procedurale, approva l'operazione, qualora ne abbia i poteri;
- collabora con la Funzione Preposta nella predisposizione delle informazioni sulle operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati necessarie ai fini della produzione della reportistica prevista nel successivo paragrafo 2.5. A tal fine, in particolare, trasmette con cadenza periodica alla Funzione Preposta i flussi in merito alle Operazioni di propria competenza ai fini dell'alimentazione e aggiornamento del DB OPC.

### **2.1.9. Funzioni Fondamentali**

Le funzioni Risk Management, Compliance ed Internal Auditing delle Società eseguono controlli di secondo e di terzo livello sul processo e sulle operazioni oggetto della Linea Guida secondo gli specifici ambiti di competenza, in coerenza con quanto previsto dalla normativa di riferimento e dalle direttive in materia di sistema dei controlli interni e di gestione dei rischi approvate dal Consiglio di Amministrazione. A tal fine, vengono periodicamente informate in merito all'esecuzione di operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati in coerenza con quanto previsto nel paragrafo 2.5. della Linea Guida.

La funzione Compliance contribuisce inoltre alla definizione e aggiornamento del perimetro normativo delle Parti correlate e Soggetti Collegati e alla valutazione e proposta di estensione volontaria di quest'ultimo.

## **2.2. Individuazione delle parti correlate e dei soggetti collegati e gestione dell'elenco OPC**

### **2.2.1. Criteri per l'Individuazione delle Parti Correlate e dei Soggetti Collegati**

Le Parti Correlate ai fini della Linea Guida devono essere individuate, per ogni Società, tenendo conto di quanto stabilito dal principio contabile internazionale concernente l' informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate (adottato secondo la procedura di cui all' art. 6 del Regolamento CE n. 1606/2002) nonché degli ulteriori criteri riassunti di seguito.

Pertanto, una parte correlata è una persona o un' entità che è correlata all' entità che redige il bilancio (i.e., la Società). Un soggetto è parte correlata alla Società:

Linea Guida per la gestione delle Operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati

*Affari Legali e Societari*

- a) in caso di una persona fisica o di uno stretto familiare di quella persona, se tale persona:
- i. ha il controllo o il controllo congiunto della Società;
  - ii. ha un' influenza notevole sulla Società;
  - iii. è uno dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche della Società o della sua controllante;
- b) in caso di altre entità, se si applica una qualsiasi delle seguenti condizioni:
- i. l' entità e la Società fanno parte dello stesso gruppo (il che significa che ciascuna controllante, controllata e società del gruppo è correlata alle altre);
  - ii. un' entità è una collegata o una joint venture dell' altra entità (o una collegata o una joint venture facente parte di un gruppo di cui fa parte l' altra entità);
  - iii. entrambe le entità sono joint venture di una stessa terza controparte;
  - iv. un' entità è una joint venture di una terza entità e l' altra entità è una collegata della terza entità;
  - v. l' entità è rappresentata da un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti della Società o di un' entità ad essa correlata;
  - vi. l' entità è controllata o controllata congiuntamente da una persona identificata al punto (a);
  - vii. una persona identificata al punto (a)(i) ha un' influenza significativa sull' entità o è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell' entità (o di una sua controllante);
  - viii. l' entità, o un qualsiasi membro di un gruppo a cui essa appartiene, presta servizi di direzione con responsabilità strategiche alla Società o alla controllante della Società.

Ai fini della presente definizione, valgono le nozioni di “controllo” , “controllo congiunto” , “ influenza notevole” , “stretti familiari” , “dirigenti con responsabilità strategiche” contenute nell' Appendice al Regolamento OPC.

Con specifico riferimento ai Dirigenti con Responsabilità Strategiche della controllante della Compagnia si considerano “Dirigenti con Responsabilità Strategiche di Poste Vita” i soggetti individuati da Poste Vita stessa secondo quanto previsto dalla propria Linea Guida Gestione delle Operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati e dalle relative procedure attuative e come periodicamente comunicati alle Società;

Si considerano *Parti Correlate* anche tutti gli altri soggetti qualificati “parti correlate” di Poste Italiane da quest'ultima in base alla propria *Linea Guida Gestione delle Operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati* ed alle relative procedure attuative, e periodicamente comunicati alle Società da Poste Vita.

## **2.2.2. Censimento delle Parti Correlate e gestione dell'Elenco PC**

Le Parti Correlate ed i Soggetti Collegati, una volta individuati sulla base dei criteri di cui al paragrafo 2.2.1., devono essere censiti. Il censimento delle Parti Correlate e dei Soggetti Collegati è di competenza delle Funzioni a Supporto PC con il supporto della Funzione Preposta.

In particolare, la Funzione Preposta invia periodicamente e, in ogni caso, su richiesta, alle Funzioni a Supporto PC il Perimetro Unico di Poste Italiane e l'Elenco PC di Poste Vita, affinché le stesse possano verificare, per i perimetri di rispettiva competenza, se la controparte dell'Operazione sia censita all'interno dello stesso. Le Parti Correlate interne di NET e NET LIFE, che non risultano incluse all'interno del Perimetro Unico devono essere censite in un apposito archivio denominato "Elenco delle Parti Correlate e dei Soggetti Collegati" (l'Elenco PC), conservazione è a cura della Funzione Preposta e che viene alimentato e aggiornato sulla base dei flussi forniti dalle Funzioni a Supporto PC con la periodicità definita e, comunque, ad evento in caso di modifiche intercorse. Le Società istituiscono e provvedendo alla gestione e alla tenuta di un Elenco PC, se del caso mantenuto su supporto elettronico e diviso nelle sezioni "Persone Giuridiche" e "Persone Fisiche".

Anche le Società Controllate sono tenute a fornire informazioni sulle proprie Parti Correlate alle Funzioni a Supporto PC e alla Funzione Preposta, nonché a comunicare senza indugio a quest'ultima le circostanze sopravvenute di cui siano venute a conoscenza e che possano comunque incidere, ovvero influire, su tali informazioni.

L'aggiornamento dell'Elenco PC avviene ogni qualvolta sia necessario anche alla luce dei flussi informativi intrattenuti con Poste Vita e, comunque, con una frequenza almeno semestrale.

L'Elenco PC viene reso disponibile agli Organi sociali ed alle Funzioni Fondamentali con le modalità e nei termini previsti nel successivo paragrafo 2.5.

La Funzione a Supporto PC viene individuata nell'ufficio Affari Legali e Societario.

## **2.3. Definizione delle soglie di rilevanza delle operazioni**

Ai fini dell'identificazione del relativo iter deliberativo, le Operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati (di seguito anche "Operazioni") devono essere, anzitutto, classificate sulla base delle "soglie di rilevanza" previste dal Provvedimento e dai paragrafi successivi. La classificazione delle Operazioni viene effettuata dalla Funzione Proponente. Ad un livello macro si distingue tra:

- a) Operazioni Esenti;
- b) Operazioni di Maggiore Rilevanza;
- c) Operazioni di Minore Rilevanza.

Per i dettagli riguardo al processo di approvazione da seguire per le Operazioni classificate secondo le predette soglie di rilevanza si fa rinvio al successivo paragrafo 2.4.

### **2.3.1. Operazioni Esenti**

Le Operazioni Esenti sono, in linea di principio, escluse dall'iter deliberativo specifico previsto dalla Linea Guida nel paragrafo 2.4.

Le sotto richiamate esenzioni non trovano applicazione nel caso in cui tali Operazioni rientrino anche nel perimetro di applicazione della Politica delle Operazioni Infragrupo adottate rispettivamente dalle Società e siano classificabili ai sensi delle stesse come significative o molto significative ovvero realizzate a condizioni non di mercato.

Ciò premesso, le Operazioni Esenti si distinguono in:

Operazioni Esenti di Importo Esiguo, ossia di importo fino a:

- i. Euro 1.000.000,00 nel caso in cui la controparte sia una persona giuridica,
- ii. Euro 300.000,00 Euro se concluse con persone fisiche e con i Soggetti Connessi agli Amministratori, ai Sindaci, agli Esponenti Aziendali e ai Dirigenti con Responsabilità Strategiche.

Tali Operazioni seguono il comune iter valido per le operazioni che non coinvolgono Parti Correlate e, in quanto tali, vengono sottoposte all'organo deliberante della Società identificato sulla base dei poteri delegati senza essere sottoposte al preventivo parere del Comitato.

b) Altre Operazioni Esenti, ossia riconducibili ad una delle seguenti casistiche:

- i. Le Operazioni Ordinarie (che rientrano, quindi, nell'ordinario esercizio dell'attività operativa della Società e della connessa attività finanziaria) concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard. Si fa riferimento, in particolare, a:
  - le attività inerenti all'esercizio dei rami assicurativi, alla riassicurazione ed alla coassicurazione;

- le attività di investimento e disinvestimento degli attivi posti a copertura delle riserve tecniche;
  - i risarcimenti effettuati nell'ambito della liquidazione dei sinistri assicurativi;
  - gli accordi aventi ad oggetto l'intermediazione assicurativa;
  - i contratti aventi ad oggetto la manutenzione ordinaria e la gestione dei beni immobili ad uso strumentale;
- ii. le Operazioni urgenti<sup>4</sup> che non rientrano nella competenza dell'Assemblea dei soci o non debbano essere da questa autorizzate;

---

<sup>4</sup> Le informazioni fornite in tale ambito devono consentire all'Organo deliberante l'operazione di valutare l'urgenza, avuto riguardo alle esigenze aziendali, sulla base di circostanze oggettive non esclusivamente riconducibili a proprie scelte. Ad esempio, sono casi di urgenza quelli il cui ritardo avrebbe l'effetto di provocare un impatto negativo sui risultati dell'operazione, impedire di beneficiare di condizioni di mercato favorevoli ovvero evitare condizioni di mercato sfavorevoli, impedire o rendere più difficoltoso il compimento dell'operazione, influire negativamente sulla situazione patrimoniale o economica della Società.

- iii. le Operazioni con Società Controllate o con Società Collegate della Società, qualora nelle Società Controllate o collegate controparti dell'Operazione non vi siano Interessi significativi di altre Parti Correlate della Società.
- iv. tutte le altre Operazioni da escludere dall'applicazione della Linea Guida ai sensi dell'art. 13 del Provvedimento. Si fa riferimento, in particolare, a:
- le deliberazioni assembleari di cui all'art. 2389, comma 1 del Codice Civile, relative ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione, nonché alle deliberazioni in materia di remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'Assemblea ai sensi dell'art. 2389, comma 3 del Codice Civile;
  - le deliberazioni assembleari di cui all'art. 2402 del Codice Civile, relative ai compensi spettanti ai membri del Collegio Sindacale;
  - i piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'Assemblea ai sensi dell'art. 114-bis del D.lgs. 58/1998 e le relative operazioni esecutive;
  - le deliberazioni, diverse da quelle di cui all'art. 2389, comma 1 del Codice Civile, in materia di remunerazione degli Amministratori e dei consiglieri investiti di particolari cariche, nonché degli altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche, purché siano conformi, laddove presente alla Politica di Remunerazione della Società;
  - le operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite da Autorità di vigilanza, ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla controllante per l'esecuzione di istruzioni impartite da Autorità di vigilanza nell'interesse della stabilità del gruppo di appartenenza.

Le suddette Operazioni sono soggette a monitoraggio, nel corso dell'iter istruttorio e decisionale da parte della Funzione Proponente; a tal scopo la Funzione Proponente informa tempestivamente, e comunque in tempo utile prima dell'approvazione delle stesse da parte dell'organo deliberante identificato sulla base dei poteri delegati, la Funzione Preposta del variare delle condizioni che hanno consentito di qualificare l'Operazione come Esente, dando avvio, laddove ne ricorrano i presupposti, alla procedura prevista per le Operazioni di Maggiore e Minore Rilevanza.



### 2.3.2. Operazioni di Maggiore Rilevanza

Sono “Operazioni di Maggiore Rilevanza” le Operazioni diverse da quelle Esenti per cui almeno uno dei seguenti indici di rilevanza sia superiore alle soglie di cui all’Allegato 3 del Provvedimento<sup>5</sup>, ossia:

- a) **Indice di rilevanza del controvalore:** rapporto tra il controvalore dell’operazione e il patrimonio netto tratto dal più recente stato patrimoniale IAS pubblicato (consolidato, se redatto) dalla Società.
- b) **Indice di rilevanza dell’attivo:** rapporto tra il totale attivo dell’entità oggetto dell’operazione e il totale attivo della Società<sup>6</sup>. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale IAS pubblicato (consolidato, se redatto) dalla Società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell’attivo dell’entità oggetto dell’operazione.
- c) **Indice di rilevanza delle passività** (solo per operazioni di acquisizione): rapporto tra il totale delle passività dell’entità acquisita ed il totale attivo della Società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale IAS pubblicato (consolidato, se redatto) dalla Società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale delle passività della società o del ramo di azienda acquisiti.

Al fine della valorizzazione dell’operazione, si considera l’importo complessivo della stessa inteso come controvalore per l’intera durata del contratto, al netto delle imposte applicabili.

In caso di cumulo (nel corso di uno stesso esercizio) di più operazioni omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario con una stessa Parte Correlata o Soggetto Collegato (o con soggetti correlati sia a quest’ultima sia alle Società) il superamento delle soglie di cui all’All. 3 del

<sup>5</sup> Di seguito le soglie previste dall’All. 3 al Provvedimento:

- 2,5% per le operazioni con la società controllante quotata o con soggetti a quest’ultima correlati che risultino a loro volta correlati alle società;
- 5% per le altre operazioni.

<sup>6</sup> A tale proposito, l’All. 3 al Provvedimento prevede anche quanto segue:

- Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull’area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.
- Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull’area di consolidamento, il valore del numeratore è:
  - i) in caso di acquisizioni, il controvalore dell’operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall’acquirente;
  - ii) in caso di cessioni, il corrispettivo dell’attività ceduta.
- Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall’acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è:
  - i) in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all’attività;
  - ii) in caso di cessioni, il valore contabile dell’attività.

Provvedimento deve essere verificato con riferimento alla somma dell'indice o degli indici di rilevanza calcolati con riferimento alle singole operazioni da cumulare.

Inoltre, le Operazioni non esenti, aventi un valore economico la cui quantificazione non sia preventivamente determinabile o stimabile, seguono in via prudenziale l'iter di maggiore rilevanza.

### **2.3.3. Operazioni di Minore Rilevanza**

Sono "Operazioni di Minore Rilevanza" le Operazioni diverse dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza e che non hanno le caratteristiche per essere considerate Esenti.

## **2.4. Autorizzazione e gestione delle operazioni con parti correlate e soggetti collegati e gestione del DB OPC**

### **2.4.1. Classificazione delle Operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati ed avvio dell'iter approvativo**

Nell'ambito dei primi adempimenti inerenti l'individuazione o l'istruzione di una data Operazione per la Società, anche se compiuta per il tramite di una società controllata, la Funzione Proponente (della Società o della società controllata) verifica anzitutto (cfr. paragrafo 2.3.) se la controparte (effettiva o anche solo eventuale) è censita nel Perimetro Unico di Poste Italiane e/o nell'Elenco PC e/o nell'Elenco PC di Poste Vita. Se così non fosse, esprime (con il supporto eventuale delle Funzioni a Supporto PC) una prima valutazione riguardo alla correlazione della controparte con la Società e ne dà informativa alla Funzione Preposta della Società, unitamente all'eventuale *form* di autodichiarazione ricevuto, la quale verifica la necessità di aggiornamento dell'Elenco PC. Nell'esame di ciascun rapporto, l'attenzione deve essere rivolta alla sostanza del rapporto e non semplicemente alla sua forma giuridica.

Per tutte le Operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati, la Funzione Proponente redige una nota sintetica sulle caratteristiche dell'Operazione (di seguito "Nota sull'Operazione") che contenga almeno le seguenti informazioni:

- gli elementi caratteristici dell'Operazione (es. descrizione, durata, etc.);
- se la stessa viene istruita direttamente dalla Società o per tramite di una società controllata;

- indicazione della controparte effettiva/eventuale e se si tratta di Parte Correlata o Soggetto Collegato. Per NET LIFE deve essere, inoltre, precisato, se si tratta di Operazione Infragrupo e la relativa classificazione ai sensi della Politica delle Operazioni Infragrupo, anche al fine di verificare la percorribilità delle eventuali esenzioni previste dalla presente Linea Guida;
- la classificazione dell'Operazione in base alle categorie previste nel precedente paragrafo 2.3.;
- gli eventuali elementi che consentono di ricondurre l'Operazione ad una "Delibera Quadro" nonché informazioni relative alle altre Operazioni riconducibili alla stessa Delibera Quadro;
- l'indicazione del controvalore dell'Operazione e l'esito del confronto dello stesso con le soglie massime previste per le Operazioni di Importo Esiguo;
- gli elementi a supporto della verifica in merito all'interesse della Società al compimento dell'Operazione, nonché alla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni e alla non sussistenza di condizioni anomale.

Per le Operazioni non di Importo Esiguo la Nota deve contenere anche i seguenti elementi:

- le tempistiche di massima di avvio dell'Operazione;
- elementi oggettivi di riscontro riguardo al fatto che l'operazione sia conclusa a "condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard"<sup>7</sup> ai sensi del Provvedimento, della presente Linea Guida nonché della Politica delle Operazioni Infragrupo (ove applicabile), unitamente agli esiti delle verifiche in merito svolte dalla Funzione Proponente con il supporto delle competenti funzioni aziendali (identificate in relazione alla specifica casistica in esame);
- le motivazioni sottostanti alla classificazione dell'Operazione e le risultanze delle ulteriori verifiche effettuate ai fini della stessa (fra cui, ad esempio, il valore degli indici di rilevanza per le "Operazioni di Maggiore Rilevanza").

Una volta ricevuta la Nota sull'Operazione la Funzione Preposta effettua verifiche, con il supporto, se del caso, di eventuali altre funzioni aziendali che risultassero utili allo scopo, riguardo alla classificazione dell'Operazione ed alla completezza della documentazione fornita.

Sulla base dell'esito della predetta valutazione, la Funzione Preposta:

- supporta la Funzione Proponente nelle attività di monitoraggio preventivo all'approvazione delle Operazioni Esenti non di Importo Esiguo secondo quanto previsto al paragrafo 2.3.1.;

<sup>7</sup> Così come definite nel Glossario.

- avvia l'iter approvativo previsto per le Operazioni di Minore Rilevanza e per le Operazioni di Maggiore Rilevanza dandone comunicazione al presidente del Comitato il quale, ricevuta tale comunicazione, provvede, ai sensi del Regolamento, alla convocazione del Comitato ai fini del rilascio del parere di cui al successivo paragrafo 2.4.2.

Qualora la Funzione Preposta, nell'ambito della propria operatività, ritenga che un'Operazione con Parte Correlata – che non sia classificata come Esente – costituisca Operazione della Capogruppo Poste Vita per il tramite della NET o di società Controllata da quest'ultima, oltre ad avviare la procedura indicata nel paragrafo 2.4.2. ne darà anche comunicazione a Poste Vita per le valutazioni di sua competenza e l'eventuale avvio dell'iter deliberativo previsto dalla Linea Guida adottata in materia dalla Capogruppo. In questa ipotesi, la Funzione Preposta si coordinerà con Poste Vita per avviare e gestire un flusso informativo reciproco e periodico sullo stato di avanzamento delle rispettive procedure, sino al completamento dell'ultima di esse.

Inoltre, le presenti disposizioni devono essere raccordate, laddove necessario, con quelle contenute nelle politiche e procedure aziendali in materia di esternalizzazione delle attività e scelta dei fornitori, di operazioni infragruppo e di gestione dei conflitti di interessi.

#### **2.4.2. Approvazione delle Operazioni con Parte Correlata**

La procedura da seguire ai fini dell'approvazione delle Operazioni varia in funzione della classificazione delle stesse in base alle "soglie di rilevanza" di cui ai paragrafi 2.3.2. e 2.3.3., e prevede la preventiva valutazione da parte del Comitato che, ove lo ritenga necessario od opportuno, può avvalersi, al fine del rilascio del parere, della consulenza di uno o più esperti indipendenti, a spese della Società. Nella scelta di tali esperti, il Comitato ricorre a soggetti di riconosciuta professionalità e competenza che non abbiano alcun conflitto di interesse relativamente all'Operazione oggetto di esame. In tale ambito è, inoltre, opportuno, tenere conto di quanto segue:

- a) Nel caso in cui uno dei componenti del Comitato sia controparte di una determinata Operazione o sia Parte Correlata di tale controparte, il Comitato, ai soli fini del rilascio del parere e dell'esercizio delle proprie attribuzioni ai sensi della Linea Guida, dovrà intendersi costituito dai soli due Amministratori non Correlati i quali adottano il relativo parere all'unanimità. Tale procedura trova, altresì, applicazione nell'ipotesi di cessazione dalla carica di un componente

del Comitato, sino alla sua sostituzione con altro amministratore in conformità alle previsioni del Regolamento.

- b) Nel caso in cui due componenti del Comitato abbiano una correlazione rispetto all'Operazione nei termini descritti al precedente punto a), il Comitato, ai soli fini del rilascio del parere e dell'esercizio delle proprie attribuzioni ai sensi della Linea Guida, deve intendersi costituito dal solo Amministratore Indipendente non correlato. Tale procedura trova, altresì, applicazione nell'ipotesi di cessazione dalla carica di due componenti del Comitato, sino alla loro sostituzione con altri amministratori in conformità alle previsioni del Regolamento e purché il componente superstite del Comitato sia un Amministratore Indipendente.
- c) Nel caso in cui (i) due componenti del Comitato abbiano una correlazione rispetto all'Operazione nei termini descritti nel precedente punto a) e l'unico Amministratore non Correlato non sia un Amministratore Indipendente, o (ii) tutti i componenti del Comitato abbiano una correlazione rispetto all'Operazione nei termini descritti nel precedente punto a), ovvero, in ogni caso, (iii) i presidi di cui al precedente punto b) non possano trovare applicazione, il parere sull'Operazione è rilasciato dal Collegio Sindacale, ovvero se non presente da un esperto indipendente o attraverso un presidio equivalente, in conformità a quanto previsto nei successivi paragrafi 2.4.2.1. e 2.4.2.2.. In tal caso, il Collegio Sindacale può avvalersi, a spese della Società, del supporto di uno o più esperti indipendenti individuati dal Collegio stesso tra soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie di interesse, di cui vengano valutate l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse.

La procedura di cui sopra troverà altresì applicazione nell'ipotesi di cessazione dalla carica di due o più componenti del Comitato, sino alla loro sostituzione con altri amministratori in conformità alle previsioni del Regolamento, nel caso in cui il componente eventualmente superstite del Comitato non sia un Amministratore Indipendente.

Ciò premesso, si descrive di seguito la procedura da seguire ai fini dell'approvazione di:

- Operazioni di Minore Rilevanza;
- Operazioni di Maggiore Rilevanza.

Tale procedura trova applicazione anche, *mutatis mutandis*, per le Operazioni oggetto di Delibera Quadro, a seconda del prevedibile ammontare massimo delle Operazioni oggetto della Delibera Quadro, cumulativamente considerate.

Le presenti disposizioni devono essere raccordate, laddove necessario, con quelle contenute nelle politiche e procedure aziendali in materia di esternalizzazione delle attività e scelta dei fornitori, di operazioni infragruppo e di gestione dei conflitti di interessi.

#### **2.4.2.1. OPERAZIONI DI MINORE RILEVANZA**

La Funzione Proponente – con congruo anticipo<sup>8</sup> rispetto ai termini previsti per l’approvazione – conferma alla Funzione Preposta i contenuti della Nota sull’Operazione oppure gliela ritrasmette integrata da eventuali ulteriori/ nuovi elementi che dovesse ritenere utili o necessari per la valutazione da parte del Comitato.

Il Comitato riceve dalla Funzione Preposta la documentazione, esamina l’Operazione e rilascia all’Organo deliberante (identificato sulla base dei poteri delegati) un parere motivato (non vincolante) sull’interesse della Società (e della società controllata per le Operazioni svolte per suo tramite) al compimento dell’Operazione, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni e in merito alla non sussistenza di condizioni anomale. In ogni caso:

- le delibere di approvazione dell’Operazione devono recare adeguata motivazione in merito all’interesse della Società al compimento della stessa, nonché della convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni e in merito alla non sussistenza di condizioni anomale;
- in caso di approvazione dell’Amministratore Delegato, la decisione viene tracciata nella reportistica di cui al successivo paragrafo 2.5., che indica anche se la stessa è stata assunta nel rispetto delle condizioni apposte dal Comitato (in caso di parere favorevole c.d. “condizionato” da parte di quest’ultimo).

In caso di parere non favorevole del Comitato, ovvero di parere favorevole condizionato (ma solo se le condizioni apposte non risultano soddisfatte) l’Operazione deve essere approvata dal Consiglio di Amministrazione e la delibera deve:

- dare atto della corretta applicazione della Linea Guida;
- fornire la motivazione delle ragioni sottostanti all’approvazione dell’Operazione, con riscontro alle osservazioni e/o condizioni formulate dal Comitato.

---

<sup>8</sup> Da valutarsi di volta in volta in relazione alle caratteristiche dell’Operazione.

Quanto descritto in precedenza si applica, *mutatis mutandis*, anche in relazione alle Operazioni di competenza, per legge o per Statuto, dell'Assemblea dei soci.

Le operazioni svolte dalla Società per il tramite di Società Controllate devono essere sottoposte al Comitato di NET e approvate dal Consiglio di Amministrazione della Società prima di essere sottoposte agli organi aziendali della Società Controllata.

A seguito dell'approvazione dell'Operazione da parte della Società (e della Società Controllata per le Operazioni svolte per loro tramite), la Funzione Preposta valuta e – se del caso – aggiorna i contenuti del DB OPC inserendo anche le informazioni relative all'esito dell'iter approvativo dell'Operazione (es. parere del Comitato, Organo deliberante, data di approvazione, ...).

#### **2.4.2.2. OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA**

La Funzione Proponente – con congruo anticipo<sup>9</sup> rispetto ai termini previsti per l'approvazione – conferma alla Funzione Preposta i contenuti della Nota sull'Operazione oppure gliela reinvia integrata da eventuali ulteriori/ nuovi elementi che dovesse ritenere utili o necessari per la valutazione da parte del Comitato.

La Funzione Preposta – previa valutazione delle tempistiche e delle modalità più appropriate per il coinvolgimento del Comitato o di suoi componenti appositamente delegati (c.d. "Delegati") nella fase delle trattative o di istruttoria e previa richiesta di eventuali informazioni o documenti aggiuntivi – dà avvio, coerentemente con le valutazioni espresse, all'esame dell'Operazione da parte del Comitato.

In tale contesto, la Funzione Preposta fornisce al Comitato la Nota sull'Operazione.

Il Comitato, ricevuta la documentazione e le informazioni, esamina l'Operazione e rilascia al Consiglio di Amministrazione un parere motivato sull'interesse della Società (e della società controllata per le Operazioni svolte per suo tramite) al compimento dell'Operazione, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni e in merito alla non sussistenza di condizioni anomale.

Qualora il Comitato abbia espresso motivato parere non favorevole al compimento dell'Operazione ovvero parere favorevole condizionato il Consiglio di Amministrazione potrà:

- approvare l'Operazione nel rispetto delle condizioni apposte dal Comitato;

<sup>9</sup> Da valutarsi di volta in volta in relazione alle caratteristiche dell'Operazione.

- approvare l'Operazione (nonostante il parere contrario o senza tener conto delle condizioni apposte) purché il compimento dell'Operazione sia autorizzato dall'Assemblea dei soci;
- non approvare l'Operazione.

In ogni caso, l'eventuale delibera di approvazione dell'Operazione deve:

- dare atto della corretta applicazione della Linea Guida;
- recare adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento della stessa, nonché della convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni e in merito alla non sussistenza di condizioni anomale.

Quanto descritto in precedenza si applica, *mutatis mutandis*, anche in relazione alle Operazioni di competenza, per legge o per statuto, dell'Assemblea dei soci.

Le operazioni svolte per il tramite di Società Controllate devono essere sottoposte al Comitato di NET e approvate dal Consiglio di Amministrazione della Società prima di essere sottoposte agli organi aziendali della società controllata stessa.

A seguito dell'approvazione dell'Operazione da parte della Società (e della Società Controllata per le Operazioni svolte per loro tramite), la Funzione Preposta valuta e – se del caso – aggiorna i contenuti del DB OPC inserendo anche le informazioni relative all'esito dell'iter approvativo dell'Operazione (es. parere del Comitato, Organo deliberante, data di approvazione, ...).

### **2.4.3. Gestione del DB delle Operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati**

Le Operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati compiute dalle Società, direttamente o tramite società Controllate devono essere censite in un apposito documento denominato DB OPC, conservato dalla Funzione Preposta e che le Funzioni Proponenti alimentano periodicamente attraverso l'invio alla Funzione Preposta dei flussi informativi relativi alle operazioni di competenza.

NET istituisce e provvede alla gestione e alla tenuta di un unico DB OPC centralizzato anche per conto della Società Controllata, se del caso mantenuto su supporto elettronico e diviso in sezioni relative alle singole Società.

Sul DB OPC vengono annotate tutte le Operazioni con Parti Correlate e/o Soggetti Collegati di Maggiore e Minore Rilevanza, nonché le Operazioni Esenti.



Per il censimento delle Operazioni nel DB OPC la Funzione Preposta si avvale delle Funzioni Proponenti e delle eventuali ulteriori funzioni aziendali utili allo scopo, di cui coordina l'apporto.

Anche le Società Controllate sono tenute a fornire informazioni sulle proprie Operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati alla Funzione Preposta, nonché a comunicare senza indugio a quest'ultima le circostanze sopravvenute di cui siano venute a conoscenza e che possano comunque incidere, ovvero influire, su tali informazioni, concorrendo all'alimentazione del DB OPC.

La Funzione Preposta, sulla base dei flussi informativi ricevuti, provvede a consolidare il DB OPC.

La Funzione Preposta rende disponibile l'estratto del DB Operazioni agli Organi Sociali, al CFO ed alle Funzioni Fondamentali con le modalità e nei termini previsti nel successivo paragrafo 2.5.

## **2.5. REPORTING**

La Funzione Preposta – sulla base del DB OPC consolidato attraverso i flussi ricevuti dalle Funzioni Proponenti e dell'Elenco PC alimentato dalle Funzioni a Supporto PC - fornisce, con le tempistiche e le modalità sotto riportate, un'informativa riguardo ai contenuti dell'Elenco PC e alle Operazioni con Parti Correlate concluse da ogni Società ai seguenti soggetti: Amministratore Delegato, Comitato, Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale.

Tale informativa è fornita anche, su richiesta, alle funzioni Compliance, Risk Management ed Internal Auditing.

In particolare, con riferimento all'operatività "nel continuo" sono previsti i seguenti flussi informativi, da fornire a ciascun soggetto in base alle rispettive attribuzioni:

- verso il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale di ciascuna Società: un report trimestrale sulle eventuali Operazioni concluse nell'ambito di Delibere Quadro.

- verso l'Amministratore Delegato, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale di ciascuna Società:
  - un report trimestrale contenente informazioni sintetiche sul numero e l'importo delle Operazioni concluse, distinte tra Minore e Maggiore Rilevanza, nel trimestre di riferimento, incluse quelle ordinarie concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard* e quelle la cui rilevanza deriva dal cumulo di Operazioni di Importo Esiguo o di Minore Rilevanza;
  - un report annuale sull'aggiornamento dell'Elenco PC, riepilogativo delle variazioni apportate in termini di soggetti e di correlazioni.
- verso il Comitato di NET:
  - un report trimestrale sulle eventuali Operazioni concluse nell'ambito di Delibere Quadro;
  - un report trimestrale sulle Operazioni Ordinarie di Maggiore Rilevanza e di Minore Rilevanza concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard*;
  - un report annuale riepilogativo delle Operazioni concluse nell'anno, incluse le operazioni di Importo Esiguo (singole o cumulate) e le ulteriori operazioni Esenti;
  - un report annuale sull'aggiornamento dell'Elenco PC, riepilogativo delle variazioni apportate in termini di soggetti e di correlazioni.

La Funzione Preposta predispose, inoltre, i flussi informativi verso Poste Vita e Poste Italiane in coerenza con quanto previsto dalla *Linea Guida Gestione delle operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati del Gruppo Poste Vita* e delle direttive eventualmente impartite, di tempo in tempo, dal Poste Italiane S.p.A. . Assumono particolare rilievo, a tale proposito:

- Flussi informativi “ad evento”, relativi alle Operazioni di Maggiore Rilevanza ed alle Operazioni di Minore Rilevanza concluse nonostante il parere negativo o condizionato del Comitato;
- Flussi periodici trimestrali relativi a:
  - Operazioni di Maggiore Rilevanza e di Minore Rilevanza concluse nel trimestre, ivi incluse le Operazioni Ordinarie a “condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard” (che risultano Esenti in base al paragrafo 2.3.1.) e quelle la cui rilevanza deriva dal cumulo di Operazioni di Importo Esiguo o di Minore Rilevanza,

- Operazioni oggetto di Delibera Quadro.
- Flussi periodici annuali relativi alle Operazioni concluse nell'anno tranne quelle in materia di definizione dei compensi, le deliberazioni assembleari per i compensi corrisposti agli amministratori e sindaci nonché tutte le deliberazioni in materia di remunerazione se conformi alle politiche aziendali in materia di incentivazione e remunerazione (che risultano Esenti in base al paragrafo 2.3.1.).

I suddetti flussi sono comunicati a Poste Vita e a Poste Italiane, eventualmente per il tramite della Funzione Preposta della Capogruppo Poste Vita.

## **2.6. LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE DELLE SOCIETÀ CONTROLLATE**

Per quanto riguarda le Operazioni concluse dalla Società Controllata NET LIFE con proprie Parti Correlate (identificate sulla base di quanto indicato nel precedente par. 2.2.1.), [che non siano realizzate in qualità di “tramite” di NET o di Poste Vita bensì] autonomamente dalla (e dunque su impulso di) stessa Società Controllata NET LIFE, ad esse troveranno applicazione, *mutatis mutandis* ed in modo proporzionato all'effettivarilevanza dei potenziali conflitti di interesse, i contenuti della Linea Guida.

In particolare, si precisa quanto segue:

- i compiti che le normative di vigilanza assegnano agli Amministratori Indipendenti per le Operazioni di Maggiore Rilevanza sono svolti dal Comitato;
- il Comitato svolge tutti i compiti previsti dalla Linea Guida anche con riferimento alle Operazioni di Società Controllate;
- la Funzione Preposta di NET svolge tutti i compiti previsti dalla Linea Guida (ivi compreso lo scambio di flussi informativi con Poste Vita) anche con riferimento alle Operazioni di Società Controllate;
- devono essere individuati uno o più referenti all'interno della Società Controllata con compiti di coordinamento nei rapporti con la Funzione Preposta di NET, soprattutto per quanto concerne il censimento delle Parti Correlate nell'Elenco PC e di informativa periodica nei confronti della citata Funzione Preposta.

### 3. Regole di revisione e aggiornamento della presente Linea Guida

Periodicità aggiornamento	
<b>Almeno annuale</b> nell'ambito della revisione delle direttive in materia di sistema di governo societario	
<b>Ad evento</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• in presenza di cambiamenti della struttura organizzativa che impattano sull'oggetto del Documento;</li><li>• In presenza di cambiamenti al contesto normativo o altri cambiamenti (es. di tipo strategico e/o metodologico o relativi all'assetto societario) che impattano sul fenomeno disciplinato dal Documento.</li></ul>	X

La Linea Guida e gli eventuali aggiornamenti o cambiamenti apportati alla stessa sono approvati dai rispettivi Organi Amministrativi delle Società del Gruppo Poste Vita, previo parere del Comitato.

A fronte di modifiche di carattere non sostanziale (es variazione di denominazione delle funzioni aziendali, aggiornamenti normativi senza impatti rilevanti sui processi disciplinati) il Responsabile della funzione owner del documento aggiorna il documento, non attivando il processo di verifica e approvazione, ma garantendo l'informativa agli organi preposti.